SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 346.

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attività delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti di particolare gravità e all'allarme suscitato nella pubblica opinione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITÀ ESTORSIVE

Art. 1.

Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive

1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5 ed in proporzione alla relativa disponibilità, a condizione che:

a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

b) il rifiuto di cui alla lettera *a)* o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;

c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-*quater*, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria.

3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera *d)* del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Ammontare dell'elargizione

1. L'elargizione è corrisposta, allorché l'ammontare del danno patrimoniale ecceda lire 100 milioni, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare medesimo e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto sono proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 3.

Modalità e termini per la domanda

1. L'elargizione è concessa a domanda.

2. Se la presentazione della domanda da parte dell'interessato esporrebbe quest'ultimo al pericolo del verificarsi di gravi fatti di ritorsione, la domanda può essere presentata, anche di propria iniziativa, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

3. Nei casi di cui al comma 2 la persona offesa dal reato ed i soggetti preposti al relativo servizio presso l'ordine professionale o l'associazione di categoria non possono essere obbligati a deporre o a rendere dichiarazioni in ordine al nome della persona che ha segnalato all'ordine o all'associazione medesimi l'evento che ha determinato il danno patrimoniale. Tuttavia, se tale notizia è indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede, il giudice dispone che la persona offesa dal reato ed i soggetti predetti depongano o rendano comunque dichiarazione. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo.

Art. 4.

Criteri di concessione e di liquidazione

1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 4. Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza del rifiuto o della mancata adesione alle richieste estorsive di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 5.

Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione

1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un «Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

Art. 6.

Dotazione del Fondo

1. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi

diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991 ed a lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*, l'imposta sui premi assicurati dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera *a)*.

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 7.

Circostanze aggravanti

1. Nell'articolo 111 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».

2. Nell'articolo 112 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.».

3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale, dopo le parole: «numeri 3 e 4» sono inserite le seguenti: «del primo comma e nel terzo comma».

4. Per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 8.

Aggravamenti di pene

1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: «da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni».

3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire due milioni a lire sei milioni».

4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, le parole: «da lire seicentomila a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire quattro milioni a lire dodici milioni».

Art. 9.

Nuova disposizione penale in materia di estorsione

1. Dopo l'articolo 629 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 629-*bis* *(Altre attività estorsive)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dall'articolo 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque realizzi profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis*. La pena è aumentata se i fatti sono commessi da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*.».

Art. 10.

Disposizioni processuali

1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, 629-*bis*, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le succesive quarantotto ore.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

Art. 11.

Disposizione in materia di misure di prevenzione

1. All'articolo 14, comma 1, dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «sia una di quelle previste dagli articoli 629, 629-*bis*, 630, 648-*bis* o 648-*ter* del codice penale, ovvero quella di contrabbando».

Art. 12.

Disciplina della raccolta di fondi

1. Salvo quanto disposto in materia ecclesiastica e salvi i casi di urgente necessità in occasione di pubblico o privato soccorso, possono effettuarsi raccolte di denaro, beni o altre utilità, collette o questue, comunque denominate, per finalità non vietate dalle leggi o da regolamenti, purché i promotori ne facciano denuncia al questore almeno trenta giorni prima dell'inizio della raccolta. Per le raccolte da effettuarsi in più province è competente il questore della provincia in cui hanno residenza i promotori o ha sede l'associazione promotrice.

2. Nella denuncia devono essere indicate le generalità del promotore e degli addetti alla raccolta, l'oggetto e le modalità della medesima, compresi i giorni in cui sarà effettuata, la destinazione del denaro, dei beni o delle altre utilità. Chi effettua la raccolta, colletta o questua deve essere munito di copia della denuncia vistata dall'ufficio ricevente e di documento di identità, che devono essere esibiti al momento della raccolta e a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

3. Il questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, può vietare in qualsiasi momento l'effettuazione della raccolta o la prosecuzione della stessa, o imporre specifiche prescrizioni.

4. Nei confronti di chi effettua la raccolta in violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila. Nei confronti dei promotori la sanzione è da lire un milione a lire sei milioni. Le somme, i beni o le altre utilità raccolte sono sequestrate e confiscate.

5. Quando si tratta di raccolte di oggetti senza apprezzabile valore, il prefetto, sentito l'ufficio tecnico erariale, può autorizzare la destinazione degli stessi ad enti o associazioni di assistenza e beneficenza anche prima dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, applicate in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 13.

Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.».

2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il procuratore della Repubblica presso la pretura può altresì delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.».

3. All'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.».

4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per ogni giorno impiegato.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.

Capo III

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 92.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi»; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991 e 92.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0395

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1991, n. 347.

Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dell'ambiente, per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Toscana e Sicilia nel mese di ottobre 1991 finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato, per l'anno 1991 di lire 145 miliardi e per l'anno 1992 di lire 25 miliardi.

2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprie ordinanze alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, utilizzando nella misura massima di lire 40 miliardi lo stanziamento di cui al comma medesimo.

3. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano, all'uopo avvalendosi degli uffici tecnici regionali, un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture di cui al comma 1.

4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti e delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 3, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede: per l'anno 1991, quanto a lire 120 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e quanto a lire 25 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992 mediante parziale utilizzo della proiezione

per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura», iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1, ed a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel medesimo mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate all'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede all'individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella *D* della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma quinto, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

MANNINO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0396

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1991, n. 348.

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-*ter*.

2. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «la soprattassa è elevata al 40 per cento;» sono inserite le seguenti: «se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo la soprattassa è elevata al 60 per cento;»;

b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte a tre quarti.».

3. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: «ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis)* e d-*ter)* del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis)* del secondo comma».

4. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successivamente modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dopo la lettera e-*bis)* è aggiunta la seguente:

«e-*ter)* non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a beni immobili acquistati in comunione o in comproprietà con soggetti per i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.».

5. La percentuale di riduzione della base imponibile di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

7. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

8. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 9.

11. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore

aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

13. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, anziché almeno novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* almeno sessanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore.

14. Gli interessi di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

Art. 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui alla lettera *e)* del comma 2,».

6. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

5. Sulle domande, tempestivamente presentate, volte ad ottenere il contributo previsto dal presente articolo, provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo delle domande stesse, il Ministro delle finanze, sulla base di quanto disposto con i decreti dello stesso Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, e 18 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991.

6. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

8. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Art. 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Art. 6.

1. I produttori di sigarette che stipulino o che abbiano stipulato contratti con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'importazione, la produzione, la distribuzione o la vendita dei loro prodotti nel territorio dello Stato, ovvero facciano ricorso ai depositi di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, devono porre in atto ogni azione idonea ad evitare che i loro prodotti siano immessi di contrabbando.

2. Qualora siano sequestrati, anche in più volte nel corso dell'anno solare, quantitativi della stessa marca di sigarette superiori a cinquemila chilogrammi, il Ministro delle finanze dispone con proprio decreto la sospensione per trenta giorni dalla importazione, distribuzione e vendita della marca di sigarette sequestrata. Nei casi di recidiva la sospensione è raddoppiata.

Art. 7.

1. In tutte le fabbriche che impiegano alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici di finanza sono sostituiti con controlli contabili già disposti in forma facoltativa con l'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408.

Art. 8.

1. È autorizzata, per il 1991, la spesa complessiva di L. 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta; verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)* aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000. .

1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

2. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra società tra le quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 12, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti al presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente al 2 ottobre 1991.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

«*3.* Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di

credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno.».

3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è elevata al 98 per cento. Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è stabilita nella misura del 40 per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data del 2 ottobre 1991.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse.»;

b) nell'articolo 64 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.»;

c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: «, nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 3 ottobre 1991.

Art. 12.

1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, è fissato al 10 novembre di ciascun anno.

Art. 13.

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentesi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 28 febbraio 1992.

Art. 14.

1. Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0399

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 ottobre 1991.

Approvazione di condizioni generali di polizza, per contratti di capitalizzazione, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 12 giugno 1991, e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 123457 del 23 luglio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 7 marzo 1969, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4731

DECRETO 22 ottobre 1991.

Approvazione di condizioni di applicabilità, per contratti in forma collettiva, delle tariffe approvate per forme individuali in caso di morte o in caso di morte e di invalidità, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 10 agosto 1990, e 6 febbraio e 4 giugno 1991 presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di applicabilità per contratti in forma collettiva per le tariffe approvate per assicurazione individuali in caso di morte o in caso di morte e di invalidità;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 122171 del 9 maggio 1991 e n. 123236 dell'8 luglio 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di applicabilità per contratti in forma collettiva per le tariffe approvate per le forme individuali in caso di morte o in caso di morte e di invalidità, presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4732

DECRETO 22 ottobre 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.A., in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 marzo 1991 presentata dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 122699 del 4 giugno 1991, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo pari a 1/n del capitale iniziale, a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa, a premio annuo costante pagabile per l'intera durata contrattuale - forma accessoria;

3) condizioni di applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4729

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 21 ottobre 1991.

Differimento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti da parte di alcune regioni per l'apprestamento degli impianti sportivi destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 65;

Vista la legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge 7 agosto 1989, n. 289;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale si è provveduto all'approvazione, per l'anno 1989, degli interventi intesi all'apprestamento degli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive;

Visti i propri decreti 16 maggio 1991, 31 maggio 1991 e 2 agosto 1991 con i quali si è provveduto — rispettivamente per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna — all'autorizzazione della spesa relativa al finanziamento dei programmi di competenza regionale per l'apprestamento degli impianti sportivi destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative;

Vista la legge 12 luglio 1991, n. 202;

Considerato che l'art. 14, comma 3, della predetta legge prevede la possibilità di contrarre con altri istituti di credito i mutui previsti da norme speciali con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore;

Considerato che lo stesso art. 14, comma 4, dispone chè le condizioni e le modalità per l'erogazione del concorso statale, di cui al precedente comma 3, verranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro competente;

Ritenuta la necessità di prevedere una sospensione del termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92, per tutti gli enti beneficiari inclusi nei provvedimenti citati in premessa che intendano avvalersi della facoltà di contrarre i mutui a ciascuno autorizzati con altri istituti di credito anziché con la Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Ferma restando la scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 92 per la presentazione della domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti da parte degli enti individuati come beneficiari con i provvedimenti in premessa, lo stesso termine è sospeso per gli enti che intendano avvalersi della facoltà di contrarre il mutuo con altri istituti di credito come

previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 12 luglio 1991, n. 202. La nuova scadenza sarà determinata con l'emanando decreto interministeriale previsto dall'art. 14, comma 4, della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

91A4762

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 1991.

Modificazione dei termini previsti dal decreto ministeriale 14 marzo 1991, riguardante: «Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 392, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 1991, n. 48, ed in particolare l'art. 6-*bis*, quarto comma, che dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste inteso a stabilire le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia, istituita dal medesimo art. 6-*bis*;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 marzo 1991, con il quale sono state stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento della predetta anagrafe;

Considerata l'opportunità di posticipare il termine di scadenza previsto dal decreto ministeriale sopraindicato per l'iscrizione all'anagrafe, in modo da consentire una più articolata attività di informazione e di chiarimento presso gli operatori;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 1991, sono sostituiti dal seguente testo:

«La richiesta di iscrizione deve essere effettuata entro il 30 aprile 1992. Coloro che intraprenderanno l'attività produttiva dopo tale data, dovranno presentare richiesta di iscrizione entro sette giorni dall'inizio dell'attività.

La comunicazione relativa alle variazioni del patrimonio bovino ed alla produzione di latte deve essere effettuata con cadenza semestrale, nei mesi di aprile e di ottobre, a partire dall'ottobre 1992».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4744

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 1991.

Attuazione della procedura prevista dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, capo I, concernente interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci;

Visto l'art. 6 della citata legge n. 240/90 che autorizza i soggetti concessionari di cui all'art. 3 ed i soggetti gestori di cui all'art. 9 della legge medesima a contrarre mutui per un volume di investimenti complessivo pari a 700 miliardi e che in favore degli stessi il Ministro dei trasporti può concedere un contributo quindicennale in misura pari al 5% semestrale in relazione alla spesa per investimenti autorizzata;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 240/90 il quale dispone che i soggetti gestori degli interporti di primo livello hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge medesima;

Visto il Piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 ed il relativo aggiornamento approvato il 28 marzo 1990 dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245;

Preso atto dei risultati delle analisi progettuali e di fattibilità di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 80.T del 3 agosto 1988;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1989, n. 79.T, con il quale sono stati assegnati contributi per la realizzazione di opere infrastrutturali relative ad alcune realtà interportuali;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 3 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1991, registro n. 34, foglio n. 104, con cui sono state determinate le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui sopra;

Considerata la necessità di definire e regolamentare le procedure per l'assegnazione dei sopracitati contributi;

Considerata la differenziazione fra gli adempimenti previsti dalla citata legge n. 240/90 per gli interporti di cui all'art. 9 e per quelli di cui all'art. 3 della legge medesima e che per questi ultimi l'attivazione delle procedure è subordinata al completamento dell'iter approvativo del piano quinquennale degli interporti ai sensi dell'art. 2 della legge di cui trattasi;

Considerato che nel suddetto schema di piano quinquennale degli interporti, elaborato congiuntamente con il Ministro dei lavori pubblici, è previsto il riparto tra il volume di investimenti necessari per gli interporti di cui all'art. 9 e per quelli di cui all'art. 3 della legge n. 240/90 medesima;

Premesso che nell'articolato del presente decreto verranno denominati «interporti di primo livello» gli interporti indicati nell'art. 9 della citata legge n. 240/90;

Decreta:

Art. 1.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i soggetti gestori degli interporti di primo livello interessati a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, dovranno inoltrare apposita domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredata da:

sviluppo storico e programmazione regionale;
flussi di traffico;
progetto preliminare degli interventi;
piano economico-finanziario;
programma di attuazione;
inquadramento urbanistico-ambientale.

La documentazione sopraelencata dovrà essere redatta secondo quanto indicato nell'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, valuterà le domande pervenute sotto gli aspetti tecnici ed economici, tenendo conto del volume di investimenti e delle priorità espresse dai soggetti richiedenti, individuando gli interventi da realizzare fra quelli proposti per ciascun interporto di primo livello.

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, individuati a seguito di quanto previsto nel precedente articolo, i soggetti gestori degli interporti di primo livello stipulano apposita convenzione con il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La convenzione di cui al precedente comma sarà efficace a seguito dell'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici di ammissione alle provvidenze.

Art. 4.

Nel caso in cui pervenga più di una domanda di ammissione alle provvidenze di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, da parte di soggetti diversi, relativamente ad un singolo interporto di primo livello, la procedura per la scelta del soggetto beneficiario seguirà l'iter che sarà previsto in apposito decreto del Ministro dei trasporti relativamente agli interporti di secondo livello di cui all'art. 3 della citata legge n. 240/90.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO *A*
(Rif. art. 1)

1. *Sviluppo storico e programmazione regionale.*

1.1. Relazione sullo stato della realtà interportuale e suo sviluppo storico.

1.2. Inserimento dell'interporto nell'ambito della programmazione regionale.

2. *Flussi di traffico.*

Analisi dei flussi di traffico dell'interporto a seguito dell'intervento richiesto, che evidenzi le differenze rispetto alla situazione esistente.

3. *Progetto preliminare degli interventi.*

3.1. Relazione generale che evidenzi la suddivisione del programma degli interventi per il quale si richiede l'ammissione al contributo in uno o più stralci funzionali, indipendenti tra loro ed elencati in ordine di priorità.

3.2. Caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi proposti, tecnologie adottate, dimensioni principali, schemi funzionali e schemi tipologici.

3.3. Ove gli interventi si propongano lo scopo di completare opere già iniziate e/o realizzate, illustrazione dei loro collegamenti funzionali con le opere ancora da realizzare, lo stato attuale di avanzamento dei lavori e gli eventuali motivi che ne abbiano ostacolato il completamento.

3.4. Corografia generale dell'area interessata dell'interporto (scala 1:25.000) e corografia dell'area interportuale (scala 1:2000).

3.5. Planimetrie e sezioni principali dell'interporto e delle opere previste in scala opportuna. Documentazione grafica relativa alla situazione esistente.

4. *Piano economico-finanziario.*

4.1. Costo totale degli interventi proposti.

4.2. Costo delle opere da realizzare evidenziando gli oneri relativi a ciascun lotto funzionale.

4.3. Eventuali costi già sostenuti per acquisizione di aree o per opere di urbanizzazione e/o infrastrutturazione relative a ciascun intervento funzionale.

4.4. Finanziamento richiesto.

5. *Programma di attuazione.*

5.1. Indicazione di tutte le fasi procedurali tecnico-amministrative previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi proposti.

5.2. Tempo previsto per l'attuazione di ciascun lotto funzionale, ivi compresa la fase di progettazione.

5.3. Tempo complessivo previsto per la realizzazione degli interventi proposti e relativo costo globale.

6. *Inquadramento urbanistico-ambientale.*

Relazione che evidenzi l'inquadramento urbanistico-ambientale degli interventi proposti negli strumenti urbanistici vigenti.

91A4775

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria».

Il decreto-legge 13 agosto 1991, n. 285, recante: «Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, la repressione del contrabbando di tabacchi, le tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonché l'Amministrazione finanziaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 1991.

91A4789

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di La Spezia, Macerata, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino e Venezia.

Con decreto ministeriale n. 1/9834 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di La Spezia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.091.710.400, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 3.864.638.000. corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.867.878.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Iron Steel.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di La Spezia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9507 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Macerata è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.053.430.612, pari al 70% dell'importo richiesto di L. 5.790.615.160,corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.798.728.214 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Macerata darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9832 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.349.816.141, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.349.816.141 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9927 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.041.471.000, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 50.082.943.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 50.102.389.000 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9741 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.895.455.259, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 28.969.038.410 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9801 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.175.526.016, pari al 50% dell'importo di L. 6.351.042.033, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.391.191.352 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9420 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Venezia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.827.654.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 33.735.746.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Venezia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A4745

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 10 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di trasporto «Unione trasporti Abbiategrasso (U.T.A.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito Brambilla in data 19 giugno 1945, rep. 10936, reg. soc. 48811, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Circolo famigliare Terzoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agrate Brianza (Milano), costituita per rogito Rimoldi in data 26 aprile 1947, rep. 13006, reg. soc. 1325, tribunale di Monza;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa Bassa Brianza» a r.l., con sede in Barlassina (Milano), costituita per rogito Ponchielli in data 14 luglio 1945, rep. 11661, reg. soc. 49184, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Servizi pubblici di Binasco» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Binasco (Milano), costituita per rogito Piccaluga in data 14 dicembre 1946, rep. 1917, reg. soc. 55835, tribunale di Milano;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa trasporti Binaschina» società a responsabilità limitata, con sede in Binasco (Milano), costituita per rogito Goegani in data 16 giugno 1945, rep. 116978, reg. soc. 48830, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa esercenti Brugherio - C.E.B. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brugherio (Milano), costituita per rogito Barassi in data 6 marzo 1975, rep. 12081, reg. soc. 11263, tribunale di Monza;

società cooperativa di edilizia «Il Brugo - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Brugherio (Milano), costituita per rogito Franchini in data 21 gennaio 1982, rep. 5142, reg. soc. 22060, tribunale di Monza;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di Busto Garolfo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Busto Garolfo (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 10 febbraio 1948, rep. 8930/1788, reg. soc. 61606, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «La Serenità - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brugherio (Milano), costituita per rogito Pipitone in data 10 marzo 1975, rep. 42496, reg. soc. 11315, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Acli Don Bosco - Società a responsabilità limitata», con sede in Buccinasco (Milano), costituita per rogito Notari in data 4 dicembre 1973, rep. 1742, reg. soc. 158064, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia indivisa Acli Don Minzoni - Società a responsabilità limitata», con sede in Buccinasco (Milano), costituita per rogito Notari in data 4 dicembre 1973, rep. 1744, reg. soc. 157283, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Social Sport - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccinasco (Milano), costituita per rogito Fiore in data 23 ottobre 1980, rep. 20171, reg. soc. 201168, tribunale di Milano;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa Pietro Arienti» a responsabilità limitata, con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Ponchielli in data 23 agosto 1945, rep. 11818, reg. soc. 49633, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Co.Ar.Le. - Consorzio artigiano legno Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Guidobono Cavalchini in data 6 aprile 1976, rep. 363252/10795, reg. soc. 12304, tribunale di Monza;

società cooperativa di edilizia «Cooperativa edilizia "La Cerianese" a responsabilità limitata», con sede in Ceriano Laghetto (Milano), costituita per rogito Notari in data 23 ottobre 1980, rep. 5420/79381, reg. soc. 18937, tribunale di Monza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Calzaturieri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerro Maggiore (Milano), costituita per rogito Todeschini in data 20 ottobre, rep. 946/463, reg. soc. 50561, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Colognese - Società a responsabilità limitata», con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito Giuliani in data 14 giugno 1949, rep. 11754, reg. soc. 1626, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Sociale a responsabilità limitata», con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito Cataldo in data 13 marzo 1983, rep. 538, reg. soc. 24563, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Europea La Fiaccola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cormano (Milano), costituita per rogito Japoce in data 30 gennaio 1964, rep. 13866/3034, reg. soc. 123224, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Verde Uno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corsico (Milano), costituita per rogito Lattanzi in data 28 gennaio 1982, rep. 4222, reg. soc. 213810, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Orizzonti 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corsico (Milano), costituita per rogito Amato in data 20 giugno 1985, rep. 18401, reg. soc. 251994, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Fides - Società a responsabilità limitata», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Canali in data 17 novembre 1972, rep. 44451/21353, reg. soc. 8738, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Mezzabarba - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lacchiarella (Milano), costituita per rogito Albertario in data 11 gennaio 1979, rep. 17768, reg. soc. 185525, tribunale di Milano;

società cooperativa di trasporto «Il Carroccio - Società cooperativa autotrasporti a responsabilità limitata», con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Nussi in data 18 settembre 1945, rep. 49267/2256, reg. soc. 50038, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Editrice Carroccio» a responsabilità limitata, con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Tedeschini in data 19 gennaio 1946, rep. 1066, reg. soc. 52954, tribunale di Milano;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa fra partigiani La Legnanese, a responsabilità limitata», con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito Neri in data 30 giugno 1945, rep. 8616, reg. soc. 49163, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Rinnovamento a responsabilità limitata», con sede in Limbiate (Milano), costituita per rogito Notari in data 26 luglio 1972, rep. 33336/1030, reg. soc. 150327, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Lavoratori limbiatesi a responsabilità limitata», con sede in Limbiate (Milano), costituita per rogito Zama in data 11 ottobre 1982, rep. 344789, reg. soc. 219232, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «C.L.E.M. - Cooperativa lissonese edificatrice Matteotti - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lissone (Milano), costituita per rogito Cucci in data 28 novembre 1955, rep. 24564, reg. soc. 2686, tribunale di Monza;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa partigiana di Locate Triulzi», a responsabilità limitata, con sede in Locate Triulzi (Milano), costituita per rogito Longhi in data 29 ottobre 1945, rep. 15437, reg. soc. 50693, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Lodiscuola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Maisano in data 30 giugno 1978, rep. 2199/5219, reg. soc. 3031, tribunale di Lodi;

società cooperativa mista «La Sedia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Sambo in data 31 ottobre 1980, rep. 7538/21430, reg. soc. 3592, tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia «Cooperativa alloggi fra dipendenti del Corriere Lombardo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Bottoni in data 11 ottobre 1945, rep. 32659, reg. soc. 50362, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia G. Da Procida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Samarelli in data 22 luglio 1948, rep. 13350, reg. soc. 63234, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo La Rondine» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Ponchielli in data 12 maggio 1947, rep. 13718, reg. soc. 58395, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Lambro» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito De Stefano in data 3 settembre 1945, rep. 17789, reg. soc. 49941, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Olimpia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Gentile in data 13 maggio 1976, rep. 26046, reg. soc. 170276, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Aquilotto» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Ricca in data 29 gennaio 1959, rep. 3376/942, reg. soc. 104483, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Cassa cooperative Sarda - Consorzio regionale di cooperative, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Orobelli in data 26 marzo 1982, rep. 75306, reg. soc. 215630, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Custodi Auro e Moto Milan - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Maffi in data 20 febbraio 1967, rep. 124519, reg. soc. 132130, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa int. retr. - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito De Magistris in data 9 marzo 1976, rep. 179798, reg. soc. 170243, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Pirandello - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 13 maggio 1976, rep. 12045, reg. soc. 170921, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice lavoratori sanità (C.E.L.S.) a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Stipa in data 22 giugno 1977, rep. 84678, reg. soc. 176402, tribunale di Milano;

società cooperativa di trasporto «L'Area - Società cooperativa a responsabilità limitata fa paracadutisti partigiani», con sede in Milano, costituita per rogito Samarelli in data 18 dicembre 1945, rep. 11456, reg. soc. 51418, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Intrepida - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Brambilla in data 3 settembre 1948, rep. 20454-6808, reg. soc. 63491, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «La Cambusa» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Chierichetti in data 25 gennaio 1946, rep. 7120, reg. soc. 51890, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «I.G.E.A. Installatori gas elettricità acqua - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Roncoroni in data 20 gennaio 1946, rep. 7556, reg. soc. 51733, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Il Torchio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 27 febbraio 1979, rep. 38392, reg. soc. 186146, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa italiana piccoli autotrasportatori, società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Gazzaniga in data 25 febbraio 1975, rep. 937198, reg. soc. 163740, tribunale di Milano;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa facchini stallazzo frutta e verdura per carico e scarico, società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Peluso in data 14 marzo 1946, rep. 14284, reg. soc. 52487, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa la Nuova Civesio, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Mario Simone in data 29 febbraio 1984, rep. 16727, reg. soc. 233171, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa macellai di Cimiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Cellina in data 26 settembre 1945, rep. 1036-255, reg. soc. 50099, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Cooperativa artigiana di garanzia La Perseverante a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Prinetti in data 27 novembre 1977, rep. 1712/197, reg. soc. 179367, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile italiani d'Africa, fra reduci d'Africa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Manfredini in data 21 febbraio 1947, rep. 63496/13671, reg. soc. 57234, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Società cooperativa a responsabilità limitata Beta di autotrasporti e costruzioni» (Cooperativa fra partigiani e assimilati) (già «Cooperativa autotrasporti Beta a r.l.»), con sede in Milano, costituita per rogito Pescini in data 28 giugno 1945, rep. 10141, reg. soc. 48979, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia A.C.L.I. - Ardor III a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 22 luglio 1962, rep. 56035/14854, reg. soc. 116843, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Marescalchi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Traspadini (coadiutore del dott. Ruggeri) in data 14 novembre 1962, rep. 3798,6306, reg. soc. 117985, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Santa Barbara - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 24 aprile 1974, rep. 4, reg. soc. 159360, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Albatros Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 24 settembre 1984, rep. 40725, reg. soc. 236971, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Ortofrutta alimentare Vittoria - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Peluso in data 25 gennaio 1946, rep. 14167, reg. soc. 51930, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Adda Credera - S.r.l., con sede in Credera Rubbiano (Cremona), costituita per rogito Palombo in data 5 febbraio 1977, rep. 973, reg. soc. 1308/91, tribunale di Crema;

società cooperativa mista «Cooperativa editrice punti di mutamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, costituita per rogito Leidi in data 26 marzo 1983, rep. 56980, reg. soc. 22121, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia «Stefi - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, costituita per rogito Barbato in data 30 gennaio 1978, rep. 159583, reg. soc. 13002, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Ferdinando Santi - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «Cooperativa edilizia indivisa Ferdinando Santi a responsabilità limitata»), con sede in Calolziocorte (Bergamo), costituita per rogito Fabroni in data 23 gennaio 1974, rep. 2366/623, reg. soc. 9238, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Cusio» a responsabilità limitata, con sede in Cusio (Bergamo), costituita per rogito Bulla in data 4 aprile 1934, rep. 4673, reg. soc. 1769, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo S. Evasio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pedrengo (Bergamo), costituita per rogito Personeni in data 30 giugno 1946, rep. 16426/8253, reg. soc. 2433, tribunale di Bergamo;

società cooperativa mista «Il Gabbiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Ferrara in data 6 luglio 1982, rep. 5327, reg. soc. 20736, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Giuseppe Papini a responsabilità limitata», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita per rogito Leidi in data 16 agosto 1963, rep. 1656, reg. soc. 5085, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Gerolamo Muziano», con sede in Acquafredda (Brescia), costituita per rogito Rossi in data 21 maggio 1979, rep. 15069, reg. soc. 16257, tribunale di Brescia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Bovegnese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bovegno (Brescia), costituita per rogito Barzellotti in data 6 giugno 1981, rep. 24586, reg. soc. 20708, tribunale di Brescia.

Con decreti ministeriali 12 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Flavia '79 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 15 dicembre 1979, rep. 167872, reg. soc. 5440, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Dimensione-Futura - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 13 dicembre 1978, rep. 124687, reg. soc. 4952, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Carmelina 81 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 5 dicembre 1981, rep. 173533, reg. soc. 5900, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Paola '77 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 20 dicembre 1979, rep. 167942, reg. soc. 5438, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Luna 86 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 9 febbraio 1986, rep. 82736, reg. soc. 97090, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «General Service Soc. coop.va a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Resta in data 30 gennaio 1987, rep. 79470, reg. soc. 10582, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progresso a r.l.», con sede in Castri di Lecce (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 12 febbraio 1987, rep. 204943, reg. soc. 10651, tribunale di Lecce;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa fra ippotrasportatori a r.l. di Castrignano del Capo», con sede in Castrignano del Capo (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 15 marzo 1953, rep. 1948, reg. soc. 1926, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa San Biagio a r.l.», con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Placi in data 1° dicembre 1987, rep. 77922, reg. soc. 11589, tribunale di Lecce;

società cooperativa Edilizia «Mediterranea 83 a r.l.», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 9 ottobre 1983, rep. 47464, reg. soc. 7870, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Don Bosco a r.l.», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 9 febbraio 1987, rep. 52600, reg. soc. 10926, tribunale di Lecce;

società cooperativa di edilizia «La Pineta 83» a r.l., con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 21 novembre 1983, rep. 47681, reg. soc. 7875, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Degli Amici a r.l.», con sede in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 7 marzo 1982, rep. 44503, reg. soc. 6511, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Idea a r.l.», con sede in Guagnano (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 16 aprile 1987, rep. 87080, reg. soc. 10882, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Dea Palma», con sede in Lequile (Lecce), costituita per rogito Barone in data 10 ottobre 1988, rep. 21011, reg. soc. 12516, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Lo Zenit a r.l.», con sede in Leverano (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 10 settembre 1987, rep. 24162/25107, reg. soc. 11492, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Graphica Sud - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Leverano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 22 agosto 1986, rep. 201705, reg. soc. 10148, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Alba a r.l.», con sede in Nardò (Lecce), costituita per rogito Gallo in data 22 giugno 1977, rep. 23223, reg. soc. 4506, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.S.T.R.A.S. - Soc. coop.va a r.l. di servizi sociali», con sede in Nardó (Lecce), costituita per rogito Cillo in data 24 gennaio 1983, rep. 3566, reg. soc. 6886, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecnicom - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Novoli (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 25 settembre 1986, rep. 202113, reg. soc. 10298, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Paese - Radio - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Parabita (Lecce), costituita per rogito Lipari in data 16 ottobre 1976, rep. 2826, reg. soc. 4260, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Salus 2000 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Parabita (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 13 giugno 1986, rep. 101026, reg. soc. 9889, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Solidarietà sociale a r.l.», con sede in Taurisano (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 24 novembre 1987, rep. 44505, reg. soc. 11479, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa giovanile agricola e turistica a r.l.», con sede in Tuglie (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 28 maggio 1986, rep. 40979, reg. soc. 9957, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fra calzolai - S. Crispino», a r.l. con sede in Racale (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 8 dicembre 1955, rep. 9906, reg. soc. 1970, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.El.Da. - Centro elaborazione dati a r.l.», con sede in Veglie (Lecce), costituita per rogito Perrone in data 18 marzo 1987, rep. 6379, reg. soc. 10867, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Messapi - Società cooperativa culturale a r.l.», con sede in Cavallino (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 13 febbraio 1986, rep. 198493, reg. soc. 9711, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ippotrasportatori - San Rocco - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Leverano (Lecce), costituita per rogito Importuno in data 3 settembre 1953, rep. 2726, reg. soc. 1919, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Acli - Villaggio Azzurro a r.l.», con sede in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 18 agosto 1972, rep. 139276, reg. soc. 3245, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «La Regione a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Perchinunno in data 21 giugno 1974, rep. 11871, reg. soc. 7854, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Società cooperativa di produzione e lavoro per azioni a responsabilità limitata fra contadini di Molfetta», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Cotturri in data 24 agosto 1926, reg. soc. 694, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Leonardo - Quinta - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Positano in data 23 novembre 1983, rep. 53537, reg. soc. 7347, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Aosta a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 6 agosto 1974, rep. 149742, reg. soc. 3740, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Confsud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lecce, costituita per rogito Rossi in data 6 giugno 1986, rep. 17322, reg. soc. 9892, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovani 85 a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Cillo in data 1° marzo 1985, rep. 11492, reg. soc. 8610, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ambiente Domani a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 2 luglio 1985, rep. 195008, reg. soc. 9382, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro 1985 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lecce, costituita per rogito Di Pietro in data 28 settembre 1984, rep. 14280, reg. soc. 7928, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Alloggio 86 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Carmiano (Lecce), costituita per rogito Gloria in data 30 aprile 1986, rep. 11349, reg. soc. 9792, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Unione e sviluppo a r.l.», con sede in Castrignano dei Greci (Lecce), costituita per rogito Carnicelli in data 24 gennaio 1986, rep. 16802, reg. soc. 9378, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Società cooperativa di produzione e lavoro - Ecolcop - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), costituita per rogito Gallo in data 2 aprile 1987, rep. 33188 reg. soc. 10893/bis, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pour la maison des infants a r.l.», con sede in Cutrofiano (Lecce), costituita per rogito Placi in data 5 agosto 1988, rep. 80038, reg. soc. 12355, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Artigiana di garanzia - Artigian Sud» a r.l., con sede in Galatina (Lecce), costituita per rogito Fallara in data 9 febbraio 1982, rep. 5572, reg. soc. 6490, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «Garofano verde a r.l.», con sede in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Barone in data 24 maggio 1988, rep. 20130, reg. soc. 12595, tribunale di Lecce;

società cooperativa edilizia «La Macina a r.l.», con sede in Neviano (Lecce), costituita per rogito Cascione in data 9 marzo 1982, rep. 18541, reg. soc. 6403, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «Oro - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Parabita (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 18 novembre 1986, rep. 103145, reg. soc. 10423, tribunale di Lecce;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Giuseppe Patriarca a r.l.», con sede in Veglie (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 20 ottobre 1953, rep. 27466, reg. soc. 1847, tribunale di Lecce;

società cooperativa mista «Mutua macchinisti e fuochisti» Soc. coop.va a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Troiano in data 13 settembre 1949, rep. 1910, reg. soc. 1410, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Tavoliere 85» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Romagnoli in data 30 maggio 1985, rep. 17363, reg. soc. 7335, tribunale di Foggia;

società cooperativa mista «Co.Fen.Sud (Cooperativa di garanzia Fe.N.I.O.F. Sud) S.r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Frattarolo in data 10 gennaio 1984, rep. 19058/1797, reg. soc. 6324, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Il tetto XII» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 13 giugno 1980, rep. 10478, reg. soc. 4733, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Puglia 82» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito Giuliani in data 22 febbraio 1982, rep. 12201, reg. soc. 5870, tribunale di Foggia;

società cooperativa di pesca «Aldo Moro a r.l.», con sede in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Rizzo Corallo in data 4 novembre 1978, rep. 2603, reg. soc. 4089, tribunale di Foggia;

società cooperativa edilizia «Amica - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Monte S. Angelo (Foggia), costituita per rogito Ferrigno in data 1° febbraio 1981, rep. 7186, reg. soc. 4999, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni S. Nazario - Soc. coop.va» a r.l., con sede in Poggio Imperiale (Foggia), costituita per rogito Ferraro in data 25 settembre 1986, rep. 515, reg. soc. 1990, tribunale di Lucera;

società cooperativa edilizia «S. Marco a r.l.», con sede in S. Marco La Catola (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 9 dicembre 1979, rep. 9756, reg. soc. 928, tribunale di Lucera;

società cooperativa edilizia «Esmeralda a r.l.», con sede in San Severo (Foggia), costituita per rogito Lops Francesco Paolo in data 30 novembre 1982, rep. 499, reg. soc. 5900, tribunale di Foggia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro '86» a r.l., con sede in Brindisi, costituita per rogito Narcisio Ernesto in data 7 febbraio 1986, rep. 20452, reg. soc. 3969, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ataltur - Soc. coop.va di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Brindisi, costituita per rogito Ernesto Narcisio in data 29 gennaio 1986, rep. 20418, reg. soc. 3968, tribunale di Brindisi;

società cooperativa mista «Progetto salute a r.l.», con sede in Brindisi, costituita per rogito Narcisio Ernesto in data 20 maggio 1986, rep. 20950, reg. soc. 4148, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Amici della musica di Carovigno a r.l.», con sede in Carovigno (Brindisi), costituita per rogito Carpentieri in data 13 aprile 1984, rep. 2401, reg. soc. 3173, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilnuova Latianese a r.l.», con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 8 maggio 1973, rep. 226786, reg. soc. 1094, tribunale di Brindisi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Raccolta del vetro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Amoruso in data 31 gennaio 1986, rep. 42931, reg. soc. 19306, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Piave a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 9 luglio 1953, rep. 23473, reg. soc. 3728, tribunale di Bari;

società cooperativa di consumo «Dipendenti civili e militari dell'amministrazione della guerra a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Fedele in data 3 febbraio 1945, rep. 680, reg. soc. 2539, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Esercenti macellai a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Fedele in data 12 giugno 1951, rep. 10394, reg. soc. 3521, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vigilanza notturna andriese - Società coop.va a r.l. - Cooperativa di lavoro e servizi», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Tedone in data 7 ottobre 1983, rep. 13895, reg. soc. 5723, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Casa del Bracciante a r.l.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Colesanti in data 8 dicembre 1961, rep. 9011, reg. soc. 1896, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Bari Avanti a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Colletti in data 22 marzo 1988, rep. 105477, reg. soc. 23110, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pippi sport - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Stigliano in data 7 gennaio 1986, rep. 2139, reg. soc. 420/86, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Giuseppe Papalia a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Di Martini in data 24 luglio 1969, rep. 27523, reg. soc. 2357, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro a r.l. Omnia di Gioia del Colle a r.l.», con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Petruzzellis in data 26 marzo 1966, rep. 23889, reg. soc. 5562, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «La sociale - Soc. Coop.va a r.l.», con sede in Palo del Colle (Bari), costituita per rogito Colonna in data 3 novembre 1973, rep. 132819, reg. soc. 7609, tribunale di Bari;

società cooperativa di trasporto «Impresa trasporti a r.l.», con sede in Noci (Bari), costituita per rogito Penta in data 12 gennaio 1943, reg. soc. 2385, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a r.l. - Co.In.So.L. - Società cooperativa per l'integrazione sociale e lavorativa», con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 11 marzo 1982, rep. 169527, reg. soc. 5979, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Ancora - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Vinci in data 15 settembre 1981, rep. 12526, reg. soc. 5791, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «La Costruzione a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Troise in data 21 luglio 1977, rep. 24185, reg. soc. 4681, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Siderurgica - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito D'Amore in data 4 marzo 1982, rep. 3478, reg. soc. 5960, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Marte - Tarentum a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Torricella in data 10 gennaio 1975, rep. 1118, reg. soc. 4186, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Leonardo da Vinci» a r.l., con sede in Avetrana (Taranto), costituita per rogito Adami in data 25 gennaio 1974, rep. 68677, reg. soc. 4002, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Metalcoop - Casa a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Caravaglios in data 22 marzo 1979, rep. 2979, reg. soc. 5081, tribunale di Taranto;

società cooperativa di consumo «Cooperativa ospedalieri a r.l.», con sede in Castellaneta (Taranto); costituita per rogito Monticelli in data 8 maggio 1976, rep. 175940, reg. soc. 4474, tribunale di Taranto;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa trasporti lavoratori agricoli a r.l.», con sede in Laterza (Taranto), costituita per rogito Mobilio in data 1° agosto 1986, rep. 7295, reg. soc. 8297, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Sarcina - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Gargano in data 29 gennaio 1960, rep. 4721, reg. soc. 7868, tribunale di Taranto;

società cooperativa mista «Folgore a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Adami in data 22 marzo 1973, rep. 64250, reg. soc. 3844, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Manduriana a r.l.», con sede in Manduria (Taranto), costituita per rogito Gargano in data 7 settembre 1984, rep. 998, reg. soc. 6885, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia a r.l.», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 21 ottobre 1968, rep. 56160, reg. soc. 3197, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Bianca a r.l.», con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Torricella in data 4 gennaio 1985, rep. 15783, reg. soc. 7220, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sea - Società e ambiente - società cooperativa a r.l.», con sede in Palagianello (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 31 dicembre 1987, rep. 208345, reg. soc. 9252, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «Angelo Parabita a r.l.», con sede in San Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Sebastio in data 1° febbraio 1973, rep. 11196, reg. soc. 3633, tribunale di Taranto;

società cooperativa edilizia «San Giorgio a r.l.», con sede in San Giorgio Jonico (Taranto), costituita per rogito Troise in data 23 ottobre 1972, rep. 15910, reg. soc. 3563, tribunale di Taranto;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Arte italiana» a r.l., con sede in San Vito (Taranto), costituita per rogito Bonfrate in data 10 aprile 1984, rep. 246864, reg. soc. 6746, tribunale di Taranto.

91A4736 e 91A4747

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996 al portatore

A norma del decreto ministeriale 23 maggio 1991 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991, si rende noto che il 5 novembre 1991 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996.

91A4746

N. 209

Corso dei cambi del 25 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1270,800	1270,800	1271 —	1270,800	1270,800	1270,800	1271,200	1270,800	1270,800	1270,800
E.C.U.	1530,500	1530,500	1531 —	1530,500	1530,500	1530,500	1530,390	1530,500	1530,500	1530,500
Marco tedesco	747,480	747,480	747,500	747,480	747,480	747,480	747,460	747,480	747,480	747,480
Franco francese	218,970	218,970	219,300	218,970	218,970	218,970	218,970	218,970	218,970	218,970
Lira sterlina	2174 —	2174 —	2176 —	2174 —	2174 —	2174 —	2173,390	2174 —	2174 —	2174 —
Fiorino olandese	663,410	663,410	663,500	663,410	663,410	663,410	663,420	663,410	663,410	663,410
Franco belga	36,309	36,309	36,330	36,309	36,309	36,309	36,317	36,309	36,309	36,300
Peseta spagnola	11,878	11,878	11,910	11,878	11,878	11,878	11,879	11,878	11,878	11,870
Corona danese	192,960	192,960	193 —	192,960	192,960	192,960	192,980	192,960	192,960	192,960
Lira irlandese	1999,400	1999,400	1999 —	1999,400	1999,400	1999,400	1999,500	1999,400	1999,400	-
Dracma greca	6,676	6,676	6,680	6,676	6,676	6,676	6,672	6,676	6,676	—
Escudo portoghese	8,708	8,708	8,700	8,708	8,708	8,708	8,709	8,708	8,708	8,700
Dollaro canadese	1128,100	1128,100	1129 —	1128,100	1128,100	1128,100	1128,300	1128,100	1128,100	1128,100
Yen giapponese	9,675	9,675	9,680	9,675	9,675	9,675	9,672	9,675	9,675	9,670
Franco svizzero	854 —	854 —	854,250	854 —	854 —	854 —	853,900	854	854	854
Scellino austriaco	106,232	106,232	106,300	106,232	106,232	106,232	106,246	106,232	106,232	106,230
Corona norvegese	190,800	190,800	190,750	190,800	190,800	190,800	190,830	190,800	190,800	190,800
Corona svedese	205,250	205,250	205,500	205,250	205,250	205,250	205,180	205,250	205,250	205,250
Marco finlandese	307,600	307,600	307,500	307,600	307,600	307,600	307,750	307,600	307,600	—
Dollaro australiano	999,050	999,050	1003 —	999,050	999,050	999,050	1000,200	999,050	999,050	999,050

Media dei titoli del 25 ottobre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,775
» » » 21- 4-1987/94	86,725
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,525
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,375
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,600
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,450
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,625
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,625
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,225
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,675

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,725
» » » » 1-12-1984/91	100 —
» » » » 1- 1-1985/92	100,025
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,550
» » » » 19- 5-1986/92	100,600
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,325
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,375
» » » »	18- 6-1986/93	100,025
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	100 —
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,825
» » » »	1-10-1988/93	100,450
» » » »	20-10-1986/93	100,050
» » » »	1-11-1988/93	100,775
» » » »	18-11-1987/93	100,200
» » » »	19-12-1986/93	100,300
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	101,375
» » » »	1- 3-1989/94	101,400
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	100 —
» » » »	1-10-1987/94	100,150
» » » »	1-11-1989/94	100,125
» » » »	1- 1-1990/95	99,875
» » » »	1- 2-1985/95	100,200
» » » »	1- 3-1985/95	99,375
» » » »	1- 3-1990/95	99,625
» » » »	1- 4-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1985/95	99,325
» » » »	1- 5-1990/95	99,950
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,275
» » » »	1- 7-1990/95	99,650
» » » »	1- 8-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1990/95	99,625
» » » »	1-10-1985/95	99,975
» » » »	1-10-1990/95	99,875
» » » »	1-11-1985/95	99,925
» » » »	1-11-1990/95	99,950
» » » »	1-12-1985/95	99,800
» » » »	1-12-1990/95	99,925
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,075
» » » »	1- 1-1991/96	99,575
» » » »	1- 2-1986/96	99,525
» » » »	1- 2-1991/96	99,525
» » » »	1- 3-1986/96	99,750
» » » »	1- 4-1986/96	99,925
» » » »	1- 5-1986/96	99,700
» » » »	1- 6-1986/96	99,600
» » » »	1- 7-1986/96	99,325
» » » »	1- 8-1986/96	99,175
» » » »	1- 9-1986/96	99,425
» » » »	1-10-1986/96	99,050
» » » »	1-11-1986/96	99,300
» » » »	1-12-1986/96	99,200
» » » »	1- 1-1987/97	98,775
» » » »	1- 2-1987/97	98,800
» » » »	18- 2-1987/97	98,800
» » » »	1- 3-1987/97	98,825
» » » »	1- 4-1987/97	98,925
» » » »	1- 5-1987/97	98,925
» » » »	1- 6-1987/97	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,725
» » » »	1- 8-1987/97	98,800
» » » »	1- 9-1987/97	99,175
» » » »	1- 3-1991/98	98,925
» » » »	1- 4-1991/98	99,075

Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,800
» » »	11,50%	21-12-1991	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,400
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,575
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,275
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,375
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,025
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,125
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,175
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,900
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,525
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,350
» » »	12,50%	1-10-1993	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,300
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,075
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,400

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,500
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,300
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,475
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,125
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,275
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,375
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,550
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,050
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,225
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,150
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,225
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,050
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,325
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SFORACI

91M125101

N. 210

Corso dei cambi del 28 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1276,950	1276,950	1276,800	1276,950	1276,950	1276.950	1276,800	1276.950	1276,950	1276,950
E.C.U.	1530,600	1530.600	1530.500	1530,600	1530.600	1530.600	1530.650	1530.600	1530.600	1530,600
Marco tedesco	747,220	747.220	747 —	747.220	747.220	747.220	747,210	747.220	747,220	747,220
Franco francese	219,050	219.050	219.400	219,050	219.050	219.050	219,050	219,050	219.050	219,050
Lira sterlina	2175.050	2175,050	2176 —	2175,050	2175.050	2175,050	2175,010	2175.050	2175.050	2175,050
Fiorino olandese	663.250	663.250	663.250	663.250	663.250	663.250	663,230	663.250	663.250	663,250
Franco belga	36,307	36,307	36,320	36,307	36.307	36.307	36.308	36.307	36.307	36,300
Peseta spagnola	11.886	11.886	11,910	11.886	11,886	11.886	11,885	11.886	11,886	11,880
Corona danese	193,040	193.040	193 —	193,040	193.040	193.040	193.030	193.040	193.040	193.050
Lira irlandese	1999 —	1999 —	1999 —	1999 —	1999 —	1999 —	1999,100	1999 —	1999 —	—
Dracma greca	6.690	6.690	6,680	6.690	6,690	6.690	6,685	6.690	6.690	—
Escudo portoghese	8,697	8.697	8.700	8.697	8.697	8.697	8.705	8.697	8.697	8,690
Dollaro canadese	1134,300	1134.300	1134 —	1134,300	1134,300	1134,300	1134,800	1134,300	1134.300	1134,30
Yen giapponese	9,663	9.663	9.700	9.663	9.663	9.663	9.665	9.663	9,663	9,660
Franco svizzero	852,590	852,590	852.750	852,590	852,590	852,590	852.400	852.590	852.590	852.590
Scellino austriaco	106.205	106,205	106.100	106,205	106,205	106,205	106,212	106,205	106.205	106,200
Corona norvegese	190,790	190.790	190,750	190.790	190,790	190,790	190,820	190,790	190,790	190,790
Corona svedese	205,210	205.210	205 —	205.210	205,210	205.210	205.230	205.210	205.210	205.210
Marco finlandese	307,700	307,700	307,500	307,700	307.700	307,700	307,750	307,700	307.700	—
Dollaro australiano	1002,350	1002.350	1003 —	1002.350	1002.350	1002.350	1003.200	1002.350	1002.350	1002.350

Media dei titoli del 28 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100.075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,875
» » » 21- 4-1987/94	86,725
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	100,325
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100,625
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100.450
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,425
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,750
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100.350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,625
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,750
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100.625
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101.450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,925
» » » » 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,575
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,275
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,350
» » » »	1- 5-1988/93	100,475
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,200
» » » »	19- 8-1986/93	100 —
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,800
» » » »	1-10-1988/93	100,450
» » » »	20-10-1986/93	100,050
» » » »	1-11-1988/93	100,750
» » » »	18-11-1987/93	100,300
» » » »	19-12-1986/93	100,300
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	100,025
» » » »	1-10-1987/94	100,175
» » » »	1-11-1989/94	100,125
» » » »	1- 1-1990/95	99,850
» » » »	1- 2-1985/95	100,200
» » » »	1- 3-1985/95	99,300
» » » »	1- 3-1990/95	99,625
» » » »	1- 4-1985/95	99,250
» » » »	1- 5-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1990/95	99,950
» » » »	1- 6-1985/95	99,925
» » » »	1- 7-1985/95	99,250
» » » »	1- 7-1990/95	99,675
» » » »	1- 8-1985/95	99,300
» » » »	1- 9-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1990/95	99,600
» » » »	1-10-1985/95	99,875
» » » »	1-10-1990/95	99,875
» » » »	1-11-1985/95	100 —
» » » »	1-11-1990/95	99,900
» » » »	1-12-1985/95	99,800
» » » »	1-12-1990/95	99,900
» » » »	1- 1-1986/96	99,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,075
» » » »	1- 1-1991/96	99,575
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 2-1991/96	99,525
» » » »	1- 3-1986/96	99,750
» » » »	1- 4-1986/96	99,925
» » » »	1- 5-1986/96	99,700
» » » »	1- 6-1986/96	99,600
» » » »	1- 7-1986/96	99,325
» » » »	1- 8-1986/96	99,475
» » » »	1- 9-1986/96	99,450
» » » »	1-10-1986/96	99,025
» » » »	1-11-1986/96	99,250
» » » »	1-12-1986/96	99,275
» » » »	1- 1-1987/97	98,825
» » » »	1- 2-1987/97	98,775
» » » »	18- 2-1987/97	98,850
» » » »	1- 3-1987/97	99,875
» » » »	1- 4-1987/97	99,925
» » » »	1- 5-1987/97	99,950
» » » »	1- 6-1987/97	98,970
» » » »	1- 7-1987/97	98,775
» » » »	1- 8-1987/97	98,875
» » » »	1- 9-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1991/98	98,950
» » » »	1- 4-1991/98	99,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	98,825
» » »	11,50%	21-12-1991	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,600
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,400
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,600
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,325
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,200
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,150
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 5-1992	100 —
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,100
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,550
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,250
» » »	12,50%	1-10-1993	100,425
» » »	12,50%	1-11-1993	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,300
» » »	12,50%	17-11-1993	100,300
» » »	12,50%	1-12-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,200
Certificati credito Tesoro E.C.U.	8,50%	21- 3-1988/92	98,575
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	98,625
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	98,500
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	100,450
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	99,475
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	99,825
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	98,475
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	97,825
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	96,725
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	97,575
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	97,575
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	95,525
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	97,025
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	97,950
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	94,475
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	99,375
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	93,550
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	99,525
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	101,225
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	101,350
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	102,850
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	102,525
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	107,950
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	100 —
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	103,325
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	105,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M128101

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione del costo di intervento per la determinazione del contributo, per l'anno 1991, per la ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Con decreto ministeriale n. 1838 del 9 ottobre 1991 il costo di intervento di cui all'art. 13 della legge n. 80/1984, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, è stabilito per l'anno 1991 in L. 1.000.000 al mq.

Tale costo è elevato a L. 1.027.000 al mq quando il proprietario debba provvedere anche alla demolizione dell'edificio di culto da ricostruire.

91A4754

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione di storia patria per le Marche, in Ancona

Con decreto ministeriale 3 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1991, registro n. 25 Beni culturali, foglio n. 380, è stato approvato il nuovo testo dello statuto della Deputazione di storia patria per le Marche, con sede in Ancona, presentato dal commissario *ad acta* ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1990. Il vigente statuto della Deputazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, n. 851, è abrogato.

91A4748

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 11
VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale. *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189